



Oggetto: Provincia di Pistoia - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, della "Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale e di coordinamento della Provincia di Pistoia adottata con D.C.P. n. 8 del 23/03/2018 e approvato con D.C.P. n. 7 del 26/02/2019

5a Convocazione – 25/05/2020

Verbale della riunione

La Conferenza apre i lavori alle ore 13:30

Il giorno 25/05/2020, in seduta operata per Conferenza Telematica a seguito dei provvedimenti normativi Regionali e Nazionali conseguenti all'emergenza Covid-19, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati:

- **per la Regione Toscana**, Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, l'Arch. Domenico Bartolo Scrascia, Dirigente del Settore, in qualità di Presidente della presente Conferenza, l'Arch. Cecilia Berengo P.O. del Settore e l'Arch. Anna Rotellini funzionario istruttore del Settore;

- **per la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia** l'Arch. Giuseppina Clausi all'uopo delegata.

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per la Provincia di Pistoia, il Responsabile del Procedimento P.O. del Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse e del Patrimonio Provinciale Ilaria Bonanno, l'Arch. Francesca Simonetti, il Geom. Massimo Zini e Walter Tosi Funzionario tecnico dell'Ufficio SIT.

I lavori della presente seduta riprendono a seguito della sospensione della seduta svoltasi il 20 maggio durante la quale i membri in rappresentanza degli organi competenti convocati hanno concordato la data odierna per la ripresa dei lavori, ai fini di consentire lo svolgimento dei tempi istruttori.

La Regione prende atto che con le modifiche apportate alla Disciplina di Piano si adempie di fatto alle sollecitazioni espresse nel corso delle valutazioni di questa Conferenza in particolare per quanto concerne l'individuazione delle aree vocate all'ortoflorovivaismo (art.72) e la previsione del collegamento sciistico Doganaccia – Corno alle Scale (art. 93).

In relazione a queste ultime modifiche presentate nel corso della seduta della Conferenza del 20 maggio la Soprintendenza rileva quanto segue.

In relazione alla nuova proposta dell'art.72, la Soprintendenza approva le modifiche apportate, comprensive dell'ulteriore modifica richiesta dalla Regione, e considera superate le criticità espresse nel parere inviato a seguito della convocazione della Conferenza per il 05/05/2020.

In relazione alla nuova proposta dell'art.93 la Soprintendenza rileva che le modifiche apportate consistono prevalentemente nell'inserimento all'interno della disciplina di piano delle conclusioni dello "Studio di fattibilità collegamento funicolare Doganaccia-Corno alle Scale nel territorio di San Marcello Piteglio" redatto dall'Arch. Riccardo Breschi, che si richiede anche di inserire integralmente come appendice del piano.

A tal proposito si ritiene che tale richiesta non sia risolutiva delle criticità evidenziate per i seguenti motivi:



- il documento riporta numerosi riferimenti alla disciplina di Piano del PTC in una redazione precedente a quella attuale, differente sia nell'articolazione (numerazione degli articoli) che nel contenuto, non rendendo quindi possibile il puntuale riscontro.
- le valutazioni contenute nello studio di fattibilità, seppur questo sia basato su un'analisi generale della vincolistica presente sul territorio, si riferiscono unicamente ad un unico intervento e analizzano la fattibilità del progetto dettando indicazioni per la compatibilità dello stesso nella sua redazione finale; tale studio non può quindi rappresentare uno strumento valido in relazione a tutti i progetti presenti nel "Piano Provinciale delle Aree sciistiche attrezzate".
- anche relativamente all'intervento specifico Doganaccia-Corno alle Scale, si ritiene che l'inserimento delle conclusioni del suddetto documento all'interno della Disciplina di Piano si discosti da quella che dovrebbe essere l'impostazione di un piano sovracomunale, infatti le indicazioni si traducono in prescrizioni sulle caratteristiche dei manufatti e rimandano all'identificazione di interventi di mitigazione da valutare in fase di autorizzazione paesaggistica. A tal proposito si ricorda che l'obiettivo finale della conformazione degli strumenti urbanistici è la decadenza del carattere vincolante del Soprintendente nell'ambito delle autorizzazioni paesaggistiche, a fronte del recepimento "a monte" degli obiettivi e delle direttive nel PIT all'interno dei piani, pertanto demandare la fattibilità del progetto alla valutazione in sede di autorizzazione paesaggistica rappresenta una contraddizione in termini e non può essere considerata dimostrazione dell'avvenuta conformazione delle strategie di piano alle direttive del PIT.
- il "Piano Provinciale delle Aree sciistiche attrezzate" contiene la previsione di una serie di interventi che negli anni precedenti sono stati più volte oggetto di valutazione negativa da parte di questa Soprintendenza. In considerazione di ciò non si ritiene che la disciplina del presente Piano esponga in quale modo le criticità rilevate e gli elementi di contrasto con la disciplina del PIT delle nuove previsioni possano considerarsi superati.
- si citano come esempi la previsione di un nuovo impianto a fune il Località Pian di Novello (Comparto Campolino-Sestaione-Pian di Novello), ovvero la costruzione di un nuovo impianto in una zona in cui è stato smantellato, a spese dello Stato, l'impianto precedente ed in cui è stata operata una rinaturalizzazione, e la previsione della trasformazione in pista di fondo di una strada nel Comparto Passo dell'Abetone-M.Maiore-Cima del Diaccione, che prevederebbe l'abbattimento di piante di alto fusto, movimenti di terra e tombamento di fossi e corsi d'acqua.
- il corpo dell'articolo prevede al comma 9 alcune prescrizioni per gli interventi contenuti nel "Piano Provinciale delle Aree sciistiche attrezzate"; di queste solo una riguarda aspetti prettamente paesaggistici "c) La localizzazione di nuovi impianti sciistici o l'adeguamento degli impianti esistenti deve escludere la presenza di torbiere e praterie alpine." e si rileva essere in contrasto con alcuni degli interventi previsti.

Le criticità evidenziate ai punti 3), 4), 6), 7), e 8) del parere inviato a seguito della convocazione della Conferenza per il 05/05/2020 non sono state affrontate e si ritengono quindi non superate.

La Soprintendenza evidenzia inoltre come la Regione Toscana nell'esprimere il proprio parere positivo alla conformazione al PIT-PPR, non abbia argomentato puntualmente in merito alla criticità, congruamente motivate, espresse dalla stessa Soprintendenza. Pertanto la Soprintendenza ritiene che la Conferenza – Regione Toscana e Soprintendenza in forma congiunta – non possa esprimersi in termini di verifica positiva sulla conformazione del Piano provinciale di Pistoia alla disciplina statutaria contenuta nel PIT-PPR per quanto attiene ai beni paesaggistici.

Per quanto sopra, in mancanza di quanto indicato, la Soprintendenza conferma la valutazione NEGATIVA circa la conformazione del PTC della Provincia di Pistoia alla disciplina statutaria contenuta nel PIT-PPR per quanto attiene ai beni paesaggistici, con le seguenti precisazioni:



- per gli effetti dell'art.143, comma 5, del Codice, non entrano in vigore le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- non si producono gli effetti di cui all'art. 146, comma 5, del Codice ovvero il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ex art. 146 del Codice rimarrà vincolante per tutte le aree tutelate dalla Parte III dello stesso Codice;
- continua a trovare applicazione l'art. 23, comma 3, Disposizioni transitorie della Disciplina del PIT-PPR;
- per gli effetti dell'art. 145, comma 3, del Codice, le norme vigenti del PIT-PPR restano comunque prevalenti sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici.

In riferimento a quanto sopra dichiarato dalla Soprintendenza, la Regione rappresenta quanto segue. Per legge il PTCP è un *piano territoriale e strumento di programmazione* ossia non è uno *strumento urbanistico* conformativo dei suoli. La positiva verifica di conformazione al PIT-PPR, pertanto:

- non comporta l'attivazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art.143 del Codice;
- non produce gli effetti dell'art.146 del Codice in merito al procedimento autorizzatorio;
- non abroga l'attivazione dell'art.23 comma 3 delle norme transitorie del PIT-PPR essendo, tra l'altro, privo della disciplina sui Piani Attuativi comunque denominati.

In altre parole, il richiamo a tali norme non appare appropriato alla fattispecie in oggetto.

In merito al Piano Provinciale delle Aree sciistiche si ritiene opportuno sottolineare, in premessa, che a partire dalla data di approvazione del PIT-PPR la sua disciplina è sottoposta a quanto disposto dall'art.143, co.9 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. ovvero: "[...] *A far data dalla approvazione del piano paesaggistico le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. [...]*". Pertanto, l'aver inserito la disciplina del Piano Provinciale delle Aree sciistiche all'interno del PTCP nella sua forma vigente, quella del 2013, ossia aver combinato i due Piani in un unico *piano territoriale e strumento di programmazione* nulla ha modificato ai fini della disciplina da rispettare al momento della attuazione di una qualsiasi previsione che non potrà che essere quella vigente. La disciplina del Piano Provinciale delle Aree sciistiche, ora inserita nel PTCP, per essere attuata deve essere recepita negli strumenti urbanistici comunali, operazione che comporta obbligatoriamente la conformazione al PIT-PPR, unico strumento ad avere valenza Paesaggistica secondo l'attuale ordinamento (preme ricordare che la Regione in sede di osservazione aveva contestato alla Provincia la presenza di prescrizioni di tipo Paesaggistico in quanto non competente in materia, ossia in contrasto con l'art.90 della L.R.65/2014). Quindi: 1) il Piano Provinciale delle Aree sciistiche approvato nel 2013 per essere attuato, dal 2015, deve sottostare a quanto disposto dall'art.143, co.9 del Codice; 2) il Piano Provinciale delle Aree sciistiche approvato nel 2013, ora inserito nel PTCP, per essere attuato, dal 2015, deve sottostare alle previsioni e alle prescrizioni del PIT-PPR poiché sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle sue previsioni; 3) l'attuazione della disciplina del Piano Provinciale delle Aree sciistiche passa attraverso il recepimento di questa negli strumenti urbanistici comunali che dal 2015, ossia dal momento dell'approvazione del PIT-PPR, deve sottostare, nelle more della loro conformazione, comunque al comma 9 dell'art.143 sopra richiamato combinato al comma 3 dell'art.145 del Codice.

In altre parole, l'aver mantenuto il *drafting* normativo del 2013 del Piano Provinciale delle Aree sciistiche all'interno del PTCP oggetto di verifica di conformazione di un *piano territoriale e strumento di programmazione* (quindi non conformativo dei suoli) non significa che la Regione non ha tenuto conto nella sua istruttoria di quanto contenuto nel PIT-PPR poiché trattasi di scelte formali legate alla struttura normativa che nulla ostano al rispetto di quanto disposto dal Codice e dal PIT-PPR in sede attuativa.

Tuttavia all'art.1, co 3, quarta e sesta alinea della Disciplina del Piano riporta:



- I Piani Comunali nel recepire le previsioni del piano di settore svilupperanno le specifiche procedure (VAS-VI) e gli approfondimenti tecnici a livello geologico ambientale.

- L'individuazione tipologica e planimetrica degli interventi previsti nel piano di settore, non fanno decadere i condizionamenti all'uso del territorio contenuti nei vari Piani di riferimento, urbanistici, territoriali, e paesaggistico-ambientali, nonché tutta la normativa sovraordinata nazionale e regionale, cui dovrà essere sempre fatto riferimento nelle fasi successive di attuazione del piano.

In merito al nuovo impianto a fune in Località Pian di Novello (Comparto Campolino-Sestaione-Pian di Novello), il nuovo impianto non coincide con quello dismesso ma è posto poco più a sud in corrispondenza della previsione dell'area sciabile o pista sciistica residuale delle aree eliminate che erano presenti nel piano del 1997 (v Tav 3 sovrapposto).

In merito alla previsione della trasformazione in pista di fondo di una strada nel Comparto Passo dell'Abetone-M.Maiore-Cima del Diaccione, si rappresenta che:

- I comparti interessati dalle previsioni sono quasi completamente interessati dalla presenza di vincoli ai sensi dell'art 136 del Codice, le cui schede di vincolo del PIT-PPPR non prevedono il divieto all'ampliamento degli impianti sciistici. In particolare, la pista di fondo menzionata è interessata dal D.M. 30/05/1972 G.U. 311-1972, la cui scheda di vincolo del PIT-PPR riporta la seguente direttiva relativa agli impianti sciistici:

- sez.b 1 - Struttura idrogeomorfologica-Geomorfologia-Idrografia naturale-Idrografia artificiale:

1.b.1. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:

- valutare l'impatto ambientale e paesaggistico nel caso di ampliamento della rete di piste di sci e degli impianti di risalita;

- contenere lungo le piste da sci possibili dissesti, anche attraverso opere di rinforzo e di deflusso delle acque meteoriche con tecniche di ingegneria naturalistica.

Tale direttiva, vista la dimensione di scala e di previsione strategica del Piano sciistico, risulta soddisfatta dalle relative azioni prospettate nel rapporto ambientale di VAS facente parte del Piano del 2013 e comunque, ad una scala più appropriata, dovrà essere ottemperata negli Strumenti comunali.

La Conferenza chiude alle ore 15:00 rimandando i lavori al giorno 8 giugno alle ore 14:00 per la lettura del Verbale.

Il giorno 8 giugno la Conferenza apre i lavori alle 14:15 e da lettura del Verbale sopra riportato pervenendo alle seguenti conclusioni:

Tutto ciò premesso

Richiamato:

- il co.4 dell'art.145 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.: ***"4. [...] le province conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]"***.

- il co.5 dello suddetto articolo: ***"5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo."***

Richiamato, altresì:

- il co.1 dell'art.20 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: ***"Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...], si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli"***



obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice”.

- il co.5 dell'art.21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR: “5. **La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).**”

La Regione, sulla base della documentazione agli atti prodotta dalla Provincia e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta e all'esito sia delle valutazioni odierne e delle precedenti sedute, **evidenzia la generale coerenza e l'assenza di profili di contrasto del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO nei confronti del PIT-PPR, esprime il rispetto dell'art.20, co.1 della Disciplina di Piano** ovvero dichiara parere positivo alla **verifica di conformazione** eseguita ai sensi del sopra richiamato art.21.

La Soprintendenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dalla Provincia e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta e all'esito sia delle valutazioni odierne che delle precedenti sedute, **evidenzia profili di contrasto del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, esprime il mancato rispetto dell'art.20, co.1 della Disciplina di Piano** ovvero dichiara parere negativo alla **verifica di conformazione** eseguita ai sensi del sopra richiamato art.21.

La Conferenza ricorda che:

- ai sensi del co.3 del su citato art.145 del Codice: “*Le previsioni dei Piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici delle province, [...] sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici [...] le disposizioni del Piano Paesaggistico sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore (...)*””;

- ai sensi del co.1 dell'art.18 della Disciplina del Piano: “[...] a) **le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...]; b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.**

La Conferenza chiude i lavori della seduta alle ore 15:00

per la Regione Toscana

Arch. Domenico Bartolo Scrascia _____

per la Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Firenze le Province di Prato e Pistoia

Arch. Giuseppina Clausi _____